

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L'importo complessivo sarà versato all'Inps secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.

Trattenute sindacali

Articolo 4

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all' 1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

CLASSIFICAZIONE *dei* LAVORATORI MANSIONI

Categorie dei lavoratori

Articolo 5

I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:
Prima Categoria Super – appartengono a questa categoria i lavoratori in possesso di **attestati professionali** o diplomi specifici riconosciuti. (puericoltore diplomato, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico diplomato, e istitutore diplomato) con piena autonomia decisionale.

Prima categoria

appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia presiedono all'andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all'infanzia).

Seconda categoria

appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all'andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.

Terza categoria

appartengono a questa categoria i lavoratori generici (assistente a persone autosufficienti, bambini ed anziani, addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).

Mansioni plurime*Articolo 6*

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.

Passaggio dalla terza alla seconda categoria*Articolo 7*

Il passaggio dalla terza alla seconda categoria sarà disciplinato in sede di contrattazione di 2° livello.